



OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI
COMUNALI

IL DIRETTORE DI AREA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Francesco Carrillo

**CAPITOLATO SPECIALE DI
CONCESSIONE**

Rev. 0	4/12/2025	Capitolato speciale concessione			
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

SOMMARIO

SEZIONE 1	4
NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 1.4 – VALORE DELLA CONCESSIONE	5
ART. 1.5 – CANONE DI CONCESSIONE - ROYALTY	6
ART. 1.6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	6
1.6.1 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.	7
1.6.2 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI ABBONAMENTO E GESTIONE DI VOLTURE E SUBENTRI.....	8
1.6.3 - FORNITURA E ALLACCIAMENTO.....	9
1.6.4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI.	10
1.6.5 - RISCOSSIONE DIRETTA DEI CANONI DI UTENZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.....	11
ART. 1.7 – CONSEGNA DEL SERVIZIO E RICONSEGNA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE.....	13
ART. 1.8 – CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO	14
ART. 1.9 – RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVI	15
ART. 1.10 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO	15
ART. 1.11 – REGOLAMENTO DI GESTIONE.....	17
ART. 1.12 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI	17
ART. 1.13 – ONERI.....	18
ART. 1.14 – RESOCONTO DELLA GESTIONE	21
ART. 1.15 – MODIFICHE NORMATIVE – VARIANTI – FORZA MAGGIORE.....	21
ART. 1.16 – RISCHI DELLA CONCESSIONE	22
SEZIONE 2	24
DISCIPLINA CONTRATTUALE	24
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	24
ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	24
SEZIONE 3	26
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	26
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE	26
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.....	26
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	26
ART. 3.4 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	26
ART. 3.5 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	27
ART. 3.6 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	28
ART. 3.7 - SOSPENSIONE.....	28
ART. 3.8 - MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO-GESTIONALE	28
ART. 3.9 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	28

ART. 3.10 – REFERENTI DELLA CONCESSIONE.....	30
ART. 3.11 – PERSONALE	31
ART. 3.12 – SICUREZZA.....	32
ART. 3.13 – SUBAPPALTO	33
ART. 3.14 - SUBCONCESSIONE	34
<i>SEZIONE 4.....</i>	<i>35</i>
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	<i>35</i>
ART. 4.1 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - ROYALTY.....	35
ART. 4.2 – CESSIONE DEL CONTRATTO	35
ART. 4.3 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	35
ART. 4.4 - INDENNIZZO PER RECESSO PER PUBBLICO INTERESSE	36
<i>SEZIONE 5.....</i>	<i>37</i>
<i>CAUZIONE E GARANZIE.....</i>	<i>37</i>
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - CONCESSIONARIO	37
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	38
<i>SEZIONE 6.....</i>	<i>40</i>
<i>NORME FINALI</i>	<i>40</i>
ART. 6.1 – RISOLUZIONE	40
ART. 6.2 – ESECUZIONE IN DANNO	41
ART. 6.3 – RECESSO	41
ART. 6.4 – RESPONSABILITÀ	41
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	42
ART. 6.6 – FORO COMPETENTE	42
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	42
ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	42
ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	42

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|---|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Ente Concedente; |
| ➤ <i>Concessionario</i> | l'Operatore Economico esecutore della concessione; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale di Concessione</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Concessionario; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento |
| ➤ <i>Codice</i> | il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |
| ➤ <i>DEC</i> | Direttore Esecuzione contratto; |
| ➤ <i>PEF</i> | Piano Economico Finanziario |
| ➤ <i>Impianti</i> | gli impianti elettrici dedicati all'illuminazione votiva |

ART. 1.3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente Capitolato, l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva delle sepolture (decennali, novantanovenali e perpetue, colombari, ossari, cinerari e tombe di famiglia) compresa la manutenzione ordinaria e straordinari degli impianti, nei seguenti cimiteri comunali:

Cimitero di Lambrate - p.za Caduti e Dispersi in Russia - tel. 02/884.45563 DSC.CimiteroLambrate@comune.milano.it ; DSC.FunebriCrematorio@comune.milano.it Responsabile: Arch. Gianfranco Marino
Cimitero di Chiaravalle - via Sant'Arialdo - tel. 02/884 65650 DSC.CimiteroChiaravalle@comune.milano.it Responsabile: Arch. Gianfranco Marino
Cimitero Maggiore - p.za Cimitero Maggiore - tel. 02/884.45589 - 45597 - 45583 - 62613 DSC.CimiteroMaggiore@comune.milano.it Responsabile: dott.ssa Sandra da Ros
Cimitero di Baggio - via Romero - tel. 02/884 65630 DSC.CimiteroBaggio@comune.milano.it Responsabile: dott.ssa Sandra da Ros
Cimitero di Muggiano - via Martirano - tel. 02/884 65670 DSC.CimiteroBaggio@comune.milano.it Responsabile: dott.ssa Sandra da Ros
Cimitero Monumentale - p.za Cimitero Monumentale - tel. 02/884 65600 DSC.CimiteroMonumentale@comune.milano.it Responsabile: dott.ssa Giovanna Francesca Colace

Cimitero di Bruzzano - p.za Martiri della Deportazione - tel. 02/88465640 DSC.CimiteroBruzzano@comune.milano.it Responsabile: dott.ssa Giovanna Francesca Colace
Cimitero di Greco - via De Marchi - tel. 02/884 - 65660 - 45520 DSC.CimiteroGreco@comune.milano.it Responsabile: dott.ssa Giovanna Francesca Colace

Le prestazioni a carico del Concessionario, dettagliatamente descritte al successivo art. 1.6, comprendono:

1. Fornitura e distribuzione dell'energia elettrica. Il concessionario dovrà garantire, a proprie cure e spese, la fornitura continua, regolare e sicura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di illuminazione votiva installati nei cimiteri comunali.
2. Stipulazione dei contratti di abbonamento e gestione di volture e subentri. L'attività riguarda la gestione amministrativa dei contratti di abbonamento per l'illuminazione votiva, a seguito di richiesta dei cittadini interessati.
3. Fornitura, installazione e allacciamento della lampada votiva e del portalampada. Fornitura ed installazione della lampada votiva a LED e del relativo portalampada, allacciamento e mantenimento in accensione di ciascun punto luce, per la durata del correlato abbonamento.
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Comprende tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento del servizio, la sicurezza, la conformità normativa e l'efficienza energetica degli impianti elettrici, della lampada votiva e del portalampada del singolo punto luce.
5. Riscossione diretta dei canoni di utenza e monitoraggio del servizio. Emissione di documenti contabili, avvisi di pagamento, ricevute, fatture nei confronti degli abbonati, riscossione dei canoni e controllo dei versamenti, gestione di eventuali morosità, consentendo altresì al Comune di Milano il monitoraggio della concessione rendendo accessibili le informazioni e i dati del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali è un servizio a richiesta da parte degli utenti interessati, non obbligatorio e riguardante esclusivamente l'illuminazione di una sepoltura con un punto luce alimentato ad energia elettrica a bassa tensione. La presente concessione non esclude comunque la possibilità dei cittadini di ricorrere ad altre forme e sistemi di illuminazione della sepoltura del proprio defunto (lumini a cera, olio, batteria, ecc.).

I luoghi d'esecuzione della prestazione e l'illustrazione degli impianti di illuminazione votiva esistenti sono rappresentati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato speciale (allegato B).

Con il sopralluogo presso i cimiteri oggetto del servizio, effettuato in sede di gara per l'affidamento della concessione alla presenza di operatori comunali, l'operatore economico provvede alla presa d'atto di tutte le circostanze di fatto, di stato e di luogo in relazione alla concessione e dell'assunzione della piena responsabilità in merito alla formulazione dell'offerta e dell'elaborazione del PEF.

ART. 1.4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo (cfr. art. 177 comma 1 del Codice).

2. Non sono previste compensazioni economiche.
3. Il valore stimato per la concessione, ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., è pari ad € 5.268.166,00 per l'intera durata della concessione stabilita in 60 (sessanta) mesi.
4. Il valore indicato al punto 3 è stato stimato nel PEF predisposto dall'Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione.
5. Il valore della concessione sarà adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello stimato dall'Amministrazione.

ART. 1.5 – CANONE DI CONCESSIONE - ROYALTY

1. Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone variabile annuo, a titolo di royalty a fronte della gestione economica del servizio, calcolato sul fatturato globale annuo al netto di IVA e stabilito nella percentuale del 36,00 % (trentasei per cento) oltre al rialzo offerto in sede di gara.
2. Le modalità e le tempistiche di pagamento del canone all'Amministrazione sono descritte al successivo art. 4.1 del presente Capitolato.
3. L'aggiudicazione della concessione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

ART. 1.6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

PREMESSA

La prestazione deve essere resa dal Concessionario in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel Contratto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Concessionario presta il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali con proprie risorse economiche e finanziarie, umane, mezzi e attrezzature in piena autonomia organizzativa.

Il Concessionario è tenuto a garantire l'esecuzione della prestazione con modalità che assicurino la continuità, la sicurezza e la tempestività degli interventi. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi - quantitativi stabiliti dal presente Capitolato.

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, nell'esecuzione della prestazione il Concessionario è tenuto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti alla medesima, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Aspetti puntuali della prestazione relativi al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, come di seguito individuati, dovranno rispettare i CAM per il servizio di illuminazione pubblica adottati con DM 28 marzo 2018, pubblicato in GU n. 98 del 28 aprile 2018, per quanto applicabili.

I tempi di esecuzione delle prestazioni e i tempi di riscontro a richieste, segnalazioni e reclami di utenti, abbonati e dell'Amministrazione, dovranno rispettare i livelli di servizio attesi riportati nella tabella di cui all'art. 1.12 del presente Capitolato.

1.6.1 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.

Il Concessionario dovrà garantire la fornitura continua, regolare e sicura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di illuminazione votiva installati nell'ambito dell'intera area dei cimiteri comunali, a proprie cure e spese.

Tale obbligo comprende:

- la voltura dei contatori dedicati all'illuminazione votiva presenti nei cimiteri;
- la stipula e gestione dei contratti di fornitura con il gestore del servizio elettrico prescelto dal concessionario;
- la manutenzione e custodia dei punti di consegna e dei quadri elettrici dedicati;
- la misurazione e contabilizzazione dei consumi;
- la copertura economica integrale dei costi di energia, oneri di rete e accise;
- il rispetto delle normative in materia di sicurezza, efficienza energetica e tutela ambientale.

Il concessionario dovrà, inoltre, assicurare la distribuzione dell'energia elettrica senza interruzioni, salvo i casi di forza maggiore o legati a interventi tecnici programmati, preventivamente comunicati dal Comune o dal gestore del servizio elettrico.

A tale scopo il Concessionario ha l'obbligo, prima dell'avvio della prestazione, di effettuare il subentro nell'intestazione dei POD (Point of Delivery – punto di prelievo dell'energia elettrica) a servizio degli impianti di illuminazione votiva di ciascun cimitero, sottoscrivendo i relativi contratti con il gestore del servizio elettrico prescelto. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a totale carico del Concessionario. Il Comune rimane estraneo:

- a) ai rapporti tra il Concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica;
- b) ai rapporti tra il Concessionario e il personale dipendente;
- c) ai rapporti tra il Concessionario e la società già detentrica del servizio;

per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

La Stazione Appaltante potrà attribuire un punteggio premiale alla proposta del Concessionario di fornire energia elettrica pari al 100% proveniente da fonti rinnovabili, in uno o più cimiteri, formulata in sede di gara nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, in relazione all'articolo 4.4.5 "Fornitura di energia elettrica" del DM 28 marzo 2018.

A tal fine il Concessionario entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno dovrà fornire, per il semestre precedente, le certificazioni d'origine della energia elettrica dimostrando l'acquisto di Garanzie d'Origine coerenti alla fornitura proposta.

In particolare dovrà fornire esplicita e intelligibile evidenza della presenza della fornitura di energia verde all'interno del documento di fatturazione del Punto di Prelievo per il quale il concessionario ha proposto in offerta l'energia verde e dovrà essere prodotta idonea documentazione del fornitore di un quantitativo di Energia Verde per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Energia Verde.

L'impianto di illuminazione votiva, di proprietà comunale, è costituito da uno o più contatori (POD), dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione, dai quadri elettrici generali, dai

quadri elettrici di derivazione, dalle colonnine elettriche presso i campi cimiteriali, dalle cassette di derivazione presso i reparti, dalle singole lampade votive e dai relativi portalampade.

Per l'intera durata della concessione il Concessionario dovrà:

1. conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione;
2. provvedere ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni impiantistiche qualora prescritte da disposizioni in materia, senza poter pretendere dall'ente concedente alcun compenso o indennità, previa acquisizione dell'assenso del Comune;
3. ripristinare l'impianto in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

1.6.2 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI ABBONAMENTO E GESTIONE DI VOLTURE E SUBENTRI.

La prestazione riguarda la gestione amministrativa dei contratti di abbonamento al servizio a seguito di richiesta dei cittadini interessati.

L'Amministrazione metterà a disposizione del Concessionario, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, in ogni cimitero comunale ad eccezione del Cimitero Monumentale e del cimitero di Muggiano, un locale ad uso ufficio informazioni, per il ricevimento dell'utenza, per la stipulazione degli abbonamenti e per le attività legate al servizio. In assenza di locali idonei l'Amministrazione assegnerà spazi per la collocazione, a cura e spese del Concessionario, di un manufatto da adibire alle suddette attività.

Il Concessionario potrà prevedere l'apertura dei suddetti locali - dal martedì al sabato - secondo l'articolazione oraria che riterrà opportuna all'interno delle seguenti fasce orarie, riportate nella seguente tabella.

cimitero	orari e giorni di apertura all'utenza
Maggiore	da martedì a sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00
Lambrate	martedì dalle 14:00 alle 17:00; venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato dalle 14:00 alle 17:00
Bruzzano	mercoledì dalle 14:00 alle 17:00; giovedì dalle 14:00 alle 17:00; sabato dalle 9:00 alle 12:30
Greco	mercoledì dalle 9:00 alle 12:30; venerdì dalle 14:00 alle 17:00
Chiaravalle	martedì dalle 9:00 alle 12:30
Baggio	Giovedì dalle 9:00 alle 12:30

L'assistenza telefonica e da remoto dovrà essere garantita negli orari dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

In relazione all'uso dei suddetti locali il Concessionario ha l'obbligo di:

1. provvedere alla pulizia quotidiana e alla manutenzione ordinaria, a propria cura e spese;

2. provvedere alla fornitura di proprie attrezzature informatiche e arredi;
3. renderli sempre accessibili per eventuali interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione, con preavviso di almeno 2 (due giorni);
4. di agevolare l'Amministrazione per ogni intervento da effettuare nei summenzionati locali;
5. assumere la responsabilità in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in caso di infortunio e/o incidente, in caso di eventuale attività ispettive, in caso di irrogazione di sanzioni comminate dagli organi competenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;

Ai fini della gestione delle richieste di abbonamento e delle conseguenti attività, il Concessionario potrà altresì rendere disponibile ai cittadini interessati un'interfaccia interattiva in rete sul proprio sito, in modalità on line per richiedere e gestire gli abbonamenti, per l'eventuale effettuazione dei pagamenti, per la visualizzazione dello stato dei pagamenti e degli abbonamenti attivi/in scadenza, per la raccolta di segnalazioni ed informazioni dagli utenti. La suddetta disponibilità sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale in sede di gara.

Alla data di avvio della prestazione, tutti i contratti di abbonamento per il servizio di illuminazione votiva eventualmente stipulati con il precedente gestore cessano automaticamente di avere efficacia, senza necessità di disdetta da parte degli utenti nonché di specifica comunicazione agli interessati da parte dell'Amministrazione e/o del precedente gestore.

Il Concessionario è tenuto a riattivare il servizio di illuminazione votiva a favore degli utenti già abbonati che ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di nuovi contratti di abbonamento alle condizioni economiche, tecniche e amministrative stabilite nel presente Capitolato.

Qualora l'utente/abbonato richieda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio della prestazione, la riattivazione del servizio di illuminazione votiva, in quanto già abbonato alla data di cessazione della precedente concessione, il Concessionario non potrà richiedere il pagamento della spesa di allacciamento di cui al seguente art. 1.8, limitandosi a riscuotere il corrispettivo del canone di abbonamento.

Di tale agevolazione il Comune darà informazione sul proprio sito.

Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio della prestazione ogni nuova richiesta di abbonamento, comprese le richieste di ri-attivazione del servizio di abbonati alla data di cessazione della precedente concessione, sarà considerata a tutti gli effetti come nuova attivazione, comportando l'obbligo di corrispondere al concessionario sia il corrispettivo del canone di abbonamento sia le spese di allacciamento di cui al seguente art. 1.8.

Alla scadenza della concessione, tutti i rapporti contrattuali tra il Concessionario e gli utenti si estinguono automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli abbonati, fermo restando l'obbligo del Concessionario di garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

1.6.3 - FORNITURA E ALLACCIAMENTO.

La prestazione consiste nella fornitura, installazione, allacciamento elettrico ed accensione delle lampade votive LED di potenza nominale non superiore a 0,5 Watt, complete di portalampada, destinate all'illuminazione di qualsiasi tipologia di sepoltura indicata dal cittadino interessato, e nel mantenimento attivo di ciascun punto luce, per la durata del correlato abbonamento.

L'intervento dovrà essere eseguito dal concessionario a seguito di richiesta di attivazione del servizio da parte dell'utente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e impiantistica elettrica.

1.6.4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI.

Il Concessionario dovrà farsi carico delle attività di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'energia elettrica dal punto di consegna al terminale posto sulla singola sepoltura, dei quadri elettrici generali, dei quadri elettrici di derivazione, delle colonnine elettriche presso i campi cimiteriali, delle cassette di derivazione presso i reparti, delle singole lampade votive e dei relativi portalampade, al fine di garantirne il regolare funzionamento, la sicurezza, la conformità normativa e l'efficienza energetica e la continuità del servizio di illuminazione votiva.

Il Concessionario ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni dei CAM per il servizio di illuminazione pubblica adottati con DM 28 marzo 2018, pubblicato in GU n. 98 del 28 aprile 2018, per quanto applicabile, in relazione agli articoli 3.3.5.1 "Conduzione dell'impianto" (riguardo alle le attività di pronto intervento e riparazione dei guasti) 3.3.5.2 "Manutenzione"; 3.3.5.3 "Verifica periodica degli impianti"

A - manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario e comprende le operazioni, di seguito richiamate a titolo esemplificativo e non esaustivo, necessarie per il buon funzionamento degli impianti, da eseguire con la periodicità programmata stabilita del Concessionario oppure a richiesta dell'utenza e/o del Comune di Milano:

- controllo e sostituzione delle lampade non funzionanti o non efficienti;
- smaltimento delle lampade esauste secondo la normativa ambientale;
- sostituzione dei portalampade danneggiati o deteriorati;
- fornitura dei portalampade e delle lampade eventualmente mancanti o sottratti;
- estensione degli impianti a servizio di nuove sepolture presso i campi decennali e i reparti cimiteriali eventualmente attivati;
- riparazione di guasti sulla rete e/o sulla singola utenza;
- verifica e sostituzione dei cavi elettrici deteriorati;
- serraggio e monitoraggio del corretto serraggio dei morsetti e dei collegamenti elettrici;
- piccoli interventi di ripristino della canalizzazione elettrica (sostituzione di tubazioni, scatole di derivazione, ecc.);
- mantenimento dell'efficienza delle connessioni di messa a terra;
- verifica periodica di legge dell'impianto secondo le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica (es: DPR 462/01), da trasmettere all'Amministrazione.

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le attività, i costi e le responsabilità necessari per garantire la corretta e puntuale manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione votiva, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere documentate e messe a disposizione dell'Amministrazione su semplice richiesta.

B - Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria a carico del Concessionario riguarda gli interventi, finalizzati al mantenimento dell'efficienza dell'impianto, non rientranti nella manutenzione ordinaria, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostituzione o potenziamento di componenti degli impianti;
- rifacimento parziale o totale delle linee di alimentazione, con i relativi interventi edili connessi;
- interventi strutturali per adeguamento normativo dell'impianto elettrico;
- interventi che si rendono necessari a seguito di verifica del corretto funzionamento;
- interventi di messa a terra straordinari.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere preceduta dall'invio di una specifica comunicazione preventiva, corredata da una relazione tecnica e cronoprogramma, ove necessario, del progetto a firma di tecnico abilitato, trasmessa al DEC per la necessaria approvazione. In caso di urgenze o pericoli per la pubblica incolumità, il concessionario è autorizzato a intervenire tempestivamente, dandone comunicazione entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

Ad intervento avvenuto dovrà essere trasmessa agli organi competenti e all'Amministrazione la dichiarazione di conformità comprensiva degli allegati obbligatori.

C - Registro delle manutenzioni

Il concessionario dovrà tenere un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, anche in formato digitale, aggiornato costantemente, a disposizione dell'Amministrazione, nel quale per ciascun intervento eseguito dovrà essere indicato: data, descrizione intervento, personale intervenuto, materiali utilizzati, eventuali segnalazioni ricevute.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici o a campione sullo stato degli impianti e sulla corretta esecuzione della manutenzione. In caso di inadempienza o ritardi ingiustificati, potranno essere applicate le penalità previste all'art. 3.9 del presente capitolato.

1.6.5 - RISCOSSIONE DIRETTA DEI CANONI DI UTENZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.

Il Concessionario è tenuto ad emettere i documenti contabili, le fatture o gli avvisi di pagamento, provvedendo alla riscossione dei canoni e al controllo dei versamenti, alla gestione di eventuali morosità, consentendo al Comune di Milano il monitoraggio della concessione rendendo accessibili le informazioni e i dati del servizio.

A - riscossioni

In occasione della ricezione di una richiesta di abbonamento di una nuova utenza oppure entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di un abbonamento già attivo, per la riscossione dei corrispettivi il Concessionario deve trasmettere all'utente un avviso di pagamento contenente le informazioni di seguito riportate:

- intestazione e dati fiscali del Concessionario;
- nominativo dell'abbonato (nome, cognome, indirizzo di residenza e di posta elettronica, recapito telefonico);
- dati della sepoltura in cui sarà attivato il punto luce (nome e cognome del defunto, cimitero, campo/reparto, n. manufatto);

- dettaglio del pagamento (quota allacciamento, canone abbonamento, spese e diritti di esazione, IVA);
- causale del pagamento;
- scadenza del pagamento;
- modalità di pagamento disponibili (con riferimenti bancari o istruzioni operative);
- riferimenti dei contatti del Concessionario per assistenza o chiarimenti.

L'utente è tenuto a effettuare il pagamento entro il termine indicato nell'avviso di pagamento non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'avviso stesso.

In caso di mancato pagamento alla scadenza prevista, il Concessionario provvederà all'invio di un sollecito scritto, a mezzo posta, e-mail o altro canale concordato, in cui sarà indicata la nuova scadenza per la regolarizzazione applicando le spese per ritardato pagamento.

In caso di inadempimento dell'abbonato il Concessionario potrà disattivare il punto luce senza ulteriore preavviso e recuperare eventuali crediti avvalendosi del deposito cauzionale.

La riattivazione del punto luce sarà possibile solamente previa regolarizzazione integrale del debito (spese di ritardato pagamento) e sarà subordinato al pagamento di una nuova quota di allacciamento.

Il pagamento dei suddetti corrispettivi potrà essere effettuato mediante le modalità:

- Bonifico bancario sul conto indicato dal Concessionario
- Sistema PagoPa
- Pagamento con carta
- Bollettino postale, su richiesta dell'interessato
- Altre modalità di pagamento elettronico, previa approvazione dell'Amministrazione

B - monitoraggio del servizio

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio e per tutta la sua durata, il Concessionario dovrà consentire, in modalità web da remoto, l'accesso, la visualizzazione, la consultazione e l'estrapolazione di dati e tabelle al proprio applicativo gestionale utilizzato per la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Milano, ai Referenti per il monitoraggio e il controllo del servizio indicati dall'Amministrazione Comunale.

Tale applicativo dovrà avere caratteristiche intuitive, funzioni semplici e pertinenti, consentendo agli addetti dell'Amministrazione Comunale l'elaborazione ed estrapolazione, nel periodo di riferimento configurabile dall'utilizzatore, delle informazioni di seguito elencate comprensive dell'anagrafica (nome, cognome, indirizzo residenza, codice fiscale, luogo e data di nascita, contatti) dell'abbonato e del defunto/punto luce correlato:

- elenco e numero complessivo degli abbonati del servizio di illuminazione votiva (sia attivi che cessati);
- elenco e numero complessivo dei nuovi allacciamenti e delle disdette di punti luce, con indicazione della data di richiesta e della data di allacciamento o disdetta;
- elenco e numero complessivo delle richieste di allacciamento di lampade occasionali con indicazione del numero di giorni di accensione, della data di richiesta e della data di allacciamento;

- elenco e numero complessivo dei reclami con descrizione del reclamo, dei tempi di riscontro del Concessionario alla segnalazione, degli eventuali tempi di intervento tecnico per la risoluzione/riparazione ed esito dell'intervento;
- elenco dettagliato e numero delle segnalazioni di guasto, delle richieste di riparazione, con descrizione del guasto, dei tempi di riscontro del Concessionario alla segnalazione, dei tempi di intervento tecnico per la risoluzione/riparazione ed esito dell'intervento;
- elenco e numero complessivo delle richieste di subentro e voltura;
- registro delle manutenzioni;
- i tempi di esecuzione dei servizi con evidenza dei ritardi (n. giorni) rispetto ai tempi massimi di adempimento previsti nei livelli di servizio attesi di cui all'art. 1.12.

L'applicativo dovrà consentire ai referenti per il monitoraggio e controllo del servizio indicati dall'Amministrazione Comunale:

- l'accesso senza installazione di componenti o software, tramite rete internet in modalità web protetta (https) attraverso PC e/o device mobili (tablet, smartphone, mobile web apps);
- l'estrapolazione di reportistica sia in formato non modificabile (.PDF) che in formato editabile (office);
- la possibilità di accesso contemporaneo, da parte di utenti dell'Amministrazione, in numero variabile e comunque non inferiore alle 10 unità;
- almeno un back-up dati, a buon fine, nell'arco della giornata;
- tempestività di ripristino dei dati dall'ultimo backup, entro un giorno lavorativo dalla richiesta.

Eventuali interruzioni della funzionalità dell'applicativo non dovranno eccedere l'arco temporale di 60 (sessanta) minuti giornalieri; eventuali interruzioni programmate dovranno essere comunicate all'Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni naturali consecutivi.

ART. 1.7 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E RICONSEGNA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

A seguito dell'aggiudicazione e in occasione dell'avvio delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione consegnerà al Concessionario:

- a) il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali;
- b) gli impianti elettrici ad esso dedicati;
- c) i locali e/o le aree messe a disposizione per l'espletamento del servizio.

La consegna avverrà con la sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione indicato all'art. 3.1 del presente Capitolato.

Il Concessionario prende in carico gli impianti esistenti, di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione.

Al termine della concessione gli impianti elettrici del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, le correlate estensioni della rete, le migliorie eventualmente apportate, le attrezzature funzionali agli impianti stessi e i singoli punti luce, i locali e/o le aree messe a disposizione per l'espletamento del servizio, nonché la banca dati degli abbonati, dovranno essere riconsegnati dal Concessionario al Comune di Milano, che ne rientrerà nella piena disponibilità e proprietà, in perfetto stato di manutenzione e conformità alle vigenti normative.

In caso di danni, carenze manutentive o malfunzionamenti imputabili alla gestione del

Concessionario, il Comune di Milano potrà rivalersi sullo stesso per il ripristino a proprie spese o per il risarcimento dei danni, attraverso l'escussione della cauzione definitiva.

Della riconsegna di cui trattasi sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante lo stato di fatto di luoghi e degli impianti; eventuali danni accertati comporteranno il pagamento dei costi per il ripristino a carico del Concessionario.

ART. 1.8 – CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

Il Concessionario fornisce il servizio di illuminazione votiva agli utenti che lo richiedono in conformità alle "Condizioni generali di abbonamento" di cui al successivo art. 1.10 e a fronte del pagamento dei seguenti corrispettivi, a favore del Concessionario:

1. Quota di allacciamento (una tantum) pari a € 12,20 IVA esclusa: corrispettivo dovuto all'atto della prima attivazione del servizio su una sepoltura, alla riattivazione di un impianto disattivato, alla riattivazione di un impianto disattivato a seguito del subentro del nuovo concessionario decorsi 60 giorni dalla data di avvio delle prestazioni, trasferimento del feretro in altra sepoltura del cimitero o in altri cimiteri del Comune di Milano, per l'aggiunta di ulteriori lampade sullo stesso manufatto e per l'attivazione di ciascuna lampada occasionale. Tale corrispettivo sarà diminuito del ribasso offerto in sede di gara quale eventuale elemento premiale di valutazione dell'offerta economica. Comprende le spese tecniche e operative necessarie per collegare la lampada votiva al sistema elettrico del cimitero.
2. Canone annuo di abbonamento pari a € 19,00 IVA esclusa: comprende il consumo di energia elettrica, l'eventuale sostituzione delle lampade non funzionanti e/o deteriorate e/o mancanti, la sostituzione del portalampada danneggiato, le riparazioni, la sorveglianza e la manutenzione della lampada e dell'impianto elettrico, i costi di gestione del contratto e la bollettazione. Tale corrispettivo sarà diminuito del ribasso offerto in sede di gara quale eventuale elemento premiale di valutazione dell'offerta economica.
3. Quota giornaliera lampade occasionali pari a € 0,80 IVA esclusa: comprende l'installazione sulla sepoltura e la successiva disattivazione di una lampada votiva avente durata temporanea e il relativo consumo di energia elettrica, i costi di gestione e la bollettazione. Tale corrispettivo sarà diminuito del ribasso offerto in sede di gara quale eventuale elemento premiale di valutazione dell'offerta economica.
4. Spese di ritardato pagamento pari a € 6,20 IVA esclusa: il pagamento dei corrispettivi di cui ai punti 1, 2 e 3 deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento. Il mancato rispetto del suddetto termine potrà comportare l'applicazione delle spese di ritardato pagamento.
5. Deposito cauzionale pari a € 19,00 IVA esclusa: per gli abbonamenti di durata superiore a 3 (tre) anni e con pagamento dilazionato, l'utente ha l'obbligo di corrispondere al Concessionario un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una annualità di abbonamento, a garanzia di eventuali crediti futuri del Concessionario (quali, ad esempio, canoni e quote non pagate, spese di allacciamento non saldate, ecc). Tale deposito sarà restituito all'utente, detratti eventuali crediti del Concessionario, al termine del contratto di abbonamento e in ogni caso al termine della concessione.

Non possono essere previste ulteriori e/o diverse voci a carico dell'abbonato, quali ad esempio diritti fissi, commissioni (ad esclusione di quelle bancarie), spese di cancelleria e varie ecc.

ART. 1.9 – RIVALUTAZIONE CORRISPETTIVI

I corrispettivi di cui all'art. 1.8 del presente Capitolato sono soggetti a rivalutazione periodica. La rivalutazione potrà essere effettuata a cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, utilizzando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registrata nei dodici mesi precedenti.

L'applicazione della rivalutazione ISTAT ai corrispettivi di cui all'art. 1.8 deve essere preceduta dalla comunicazione della proposta di importi rivalutati, indici ISTAT utilizzati e modalità di calcolo del Concessionario inviata con PEC al comune di Milano per l'autorizzazione.

In relazione alla suddetta proposta l'Amministrazione si riserva di approvarla, proporre modifiche o respingerla, oltre a chiederne chiarimenti, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali la proposta è tacitamente approvata dal Comune di Milano.

La rivalutazione dei corrispettivi non potrà avere effetto retroattivo né potrà essere applicata agli abbonamenti già sottoscritti e in corso di validità alla data di decorrenza delle nuove tariffe.

ART. 1.10 – CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1. Ai fini della stipulazione degli abbonamenti con gli utenti il Concessionario dovrà applicare le "Condizioni generali di abbonamento" coerenti con i principi, le prescrizioni e le informazioni tecniche contenute nel presente Capitolato e comprendenti gli elementi minimi di seguito descritti, il cui miglioramento sarà valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale in sede di gara.
2. Le "Condizioni generali di abbonamento" dovranno essere rese disponibili, consultabili e scaricabili dagli utenti, dagli abbonati e dall'Amministrazione, sul sito internet del Concessionario e disponibili in forma cartacea presso i cimiteri.
3. Il contratto di abbonamento al servizio di illuminazione votiva, proposto agli utenti che ne richiedano l'attivazione dal Concessionario, non potrà avere durata inferiore ad un anno. Il corrispettivo del canone annuo di abbonamento comprende:
 - a) la fornitura, l'installazione e allacciamento della lampada votiva e del portalamпада e l'accensione del punto luce;
 - b) le spese di manutenzione e riparazione;
 - c) la sostituzione delle lampadine non funzionanti e dei portalamпада danneggiati o sottratti;
 - d) il consumo di energia elettrica;
 - e) la vigilanza degli impianti.
4. La durata dell'abbonamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di allacciamento, a condizione del pagamento del corrispettivo da parte dell'utente e dell'allacciamento per punto luce alla rete elettrica. Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno per tacito consenso, fatto salvo che l'abbonato fornisca formale disdetta entro un mese dalla scadenza e attraverso, la compilazione dello specifico modulo messo a disposizione dal Concessionario.
5. La richiesta di abbonamento dovrà essere formulata attraverso la compilazione dello specifico modulo reso disponibile dal Concessionario sul proprio sito internet. Il Concessionario si riserva l'accettazione della richiesta di abbonamento in esito all'eventuale verifica tecnica di fattibilità dell'allacciamento. Il modulo dovrà essere modificato dal Concessionario a seguito di motivata

richiesta dell'Amministrazione. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.

6. Per gli abbonamenti di durata superiore a 3 (anni) e con pagamento dilazionato, l'utente ha l'obbligo di corrispondere al Concessionario un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una annualità di abbonamento a garanzia di eventuali crediti futuri del Concessionario (quali, ad esempio, canoni e quote non pagate, spese di allacciamento non saldate, ecc). Tale deposito sarà restituito all'utente, detratti eventuali crediti del Concessionario, al termine del contratto di abbonamento e in ogni caso al termine della concessione
7. Il pagamento dei corrispettivi a carico dell'utenza dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento da parte del gestore.
8. Il Concessionario potrà richiedere, nei confronti dell'abbonato, il rimborso delle spese per ritardato pagamento, nei limiti indicati al punto 1.8.4 del presente Capitolato, in caso di pagamento effettuato entro il termine del sollecito; in caso siano trascorsi i termini indicati nei relativi solleciti potrà inoltre sospendere l'alimentazione elettrica della luce votiva, senza preavviso alcuno, e dichiarare risolto il contratto di abbonamento.
9. L'alimentazione elettrica della luce votiva sarà sospesa nei confronti dell'abbonato che sottragga o sostituisca la lampada con un'altra di voltaggio superiore e/o che effettui modifiche dell'impianto, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.
10. Il ripristino dell'alimentazione elettrica della luce votiva, disattivata per disdetta, morosità o danneggiamenti causati dall'abbonato, potrà essere accordato solamente dopo il pagamento della quota di allacciamento.
11. Il pagamento da parte dell'abbonato del contributo di allacciamento e del canone di abbonamento costituisce accettazione delle condizioni di abbonamento.
12. La quota giornaliera per lampade votive occasionali comprende l'installazione, il consumo di energia elettrica e la successiva disinstallazione.
13. L'abbonato è tenuto a pagare, nuovamente, il corrispettivo dell'allacciamento in caso di traslazione di un defunto da una sepoltura avente la luce votiva attivata ad un'altra sepoltura.
14. L'abbonato ha l'obbligo di comunicare al Concessionario eventuali modifiche riguardanti l'intestazione dell'utenza e l'indirizzo di residenza, al fine di evitare sospensioni dell'energia elettrica per insolvenza dovuta alla mancata ricezione dell'avviso di pagamento.
15. I reclami e le segnalazioni riguardanti il servizio di illuminazione votiva devono essere indirizzati al Concessionario che, a tal fine, sul proprio sito Internet dovrà rendere disponibile i riferimenti di contatto. I reclami non possono costituire motivo di sospensione dei pagamenti dei corrispettivi di abbonamento. Il Concessionario non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio di illuminazione votiva dovute dal fornitore di energia elettrica o per danni o guasti causati da forza maggiore, per la conseguente riparazione della rete, per violenti temporali, incidenti, scioperi e in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.
16. I corrispettivi a carico dell'abbonato di cui al precedente art. 1.8 potranno subire aumenti in base alla rivalutazione prevista all'art. 1.9 del presente Capitolato.
17. Con la sottoscrizione del contratto di abbonamento, il concessionario deve segnalare all'abbonato, che il consenso del trattamento dei propri dati personali e di quelli della sepoltura è rilasciato sia al Concessionario che al Comune di Milano, e che il trattamento degli stessi è necessario ai fini dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'abbonato e il concessionario, ai sensi

dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali. I suddetti dati dovranno essere forniti periodicamente all'Amministrazione dal Concessionario, per l'effettuazione di verifiche e controlli in ordine all'esecuzione della concessione e, in occasione della conclusione del servizio, affinché siano forniti al concessionario subentrante per consentire l'erogazione del servizio di illuminazione votiva senza soluzione di continuità.

ART. 1.11 – REGOLAMENTO DI GESTIONE

Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione il Concessionario dovrà adottare il "Regolamento di gestione del servizio di illuminazione votiva" proposto, coerente con i principi, le prescrizioni e le informazioni tecniche contenute nel presente Capitolato.

Il "Regolamento di gestione del servizio di illuminazione votiva" potrà essere oggetto di richiesta di modifica ai fini dell'avvio del servizio.

In tal senso il suddetto Regolamento dovrà essere reso disponibile, consultabile e scaricabile dagli utenti, dagli abbonati e dall'Amministrazione, sul sito internet del Concessionario e disponibile in forma cartacea presso ciascun ufficio messo a disposizione del Concessionario all'interno dei cimiteri.

Il Regolamento dovrà

- definire le regole di funzionamento del servizio di illuminazione votiva;
- stabilire gli obblighi e i diritti generali degli utenti.
- fissare i criteri generali in relazione:
 - o alle modalità di gestione del servizio;
 - o agli standard qualitativi del servizio
 - o alla tutela dei dati personali;
 - o al diritto di accesso agli atti;
 - o alla gestione delle informazioni agli abbonati;
 - o alla gestione delle segnalazioni, dei guasti e dei reclami; Il Concessionario dovrà tenere a disposizione dell'Amministrazione un registro dei reclami e delle segnalazioni mantenuto costantemente aggiornato. Il registro potrà essere tenuto in formato digitale e per ciascun reclamo dovrà indicare: data, riferimenti dell'abbonato, riferimenti della sepoltura, descrizione del reclamo, data e modalità della risoluzione della non conformità, riscontro del Concessionario. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici o a campione sul registro dei reclami e delle segnalazioni. In caso di inadempienza del Concessionario o ritardi ingiustificati, potranno essere applicate le penalità previste all'art. 3.9 del presente capitolato.
 - o alle tempistiche di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

Per motivate esigenze il "Regolamento di gestione del servizio di illuminazione votiva" potrà essere aggiornato in caso di esigenze d'adeguamento normativo o di modifica del servizio, sia a seguito di proposta del Concessionario, rispetto alla quale l'Amministrazione dovrà esprimersi entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della richiesta, sia da parte del Comune di Milano.

ART. 1.12 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali è rivolto ai cittadini che ne fanno richiesta, con la finalità di garantire, per il periodo richiesto, una lampada votiva sempre accesa presso la sepoltura dei propri defunti, attraverso il regolare, continuo e sicuro funzionamento dei correlati impianti elettrici ed accessori.

In tale ottica il concessionario è tenuto ad operare affinché siano assicurati adeguati livelli di servizio definiti, negli standard minimi, dal Comune di Milano, in termini di:

- efficienza energetica e ricorso, in un'ottica green, ad approvvigionamenti che privilegino fonti energetiche rinnovabili;
- tempestività di erogazione del servizio agli abbonati (in relazione alla tempistica occorrente agli allacciamenti, alla riparazione di guasti e ripristino della funzionalità del singolo punto luce, alla risposta ai reclami, alla gestione di subentri e voltture degli abbonamenti, ecc.);
- tempestività di manutenzione della rete elettrica (in relazione alle tempistiche occorrenti per la riparazione di guasti, per l'estensione dell'impianto a servizio di nuove sepolture presso i campi decennali e i reparti cimiteriali).

Descrizione	Livelli di servizio attesi
Fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili al 100%, come da proposta formulata dal concessionario nell'offerta migliorativa	100 %
Tempi di allacciamento del punto luce, conteggiati dalla data di richiesta alla data di attivazione;	≤ 15 giorni
Tempi di intervento e riparazione di guasti del punto luce, per sostituzione della lampada non funzionante e/o non efficiente e/o di sostituzione del portalamпада danneggiato e/o deteriorato, conteggiati dalla data di richiesta dell'abbonato alla data di riparazione	≤ 10 giorni
Tempi di riparazione di guasti su parte dell'impianto elettrico	≤ 4 giorni
Tempi di riparazione di guasto dell'intera rete di un cimitero	≤ 2 giorni
Tempi di gestione delle richieste di variazioni, subentri e voltture dalla data di richiesta alla data di perfezionamento del subentro/voltura	≤ 15 giorni
Tempo di risposta motivata a reclami, segnalazioni di disservizi e a richieste di rettifica di importi addebitati, dalla data di richiesta/segnalazione alla data di riscontro da parte del Concessionario	≤ 15 giorni

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione un report annuale, nel resoconto di cui all'art. 1.14, riportante i risultati effettivi del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di svolgere, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più idonee, controlli finalizzati ad accertare il rispetto dei livelli qualitativi del servizio previsti dal contratto di concessione. Il Concessionario dovrà, pertanto, collaborare attivamente e fornire tutti i dati, documenti e informazioni richiesti.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto dei livelli di servizio attesi, si applicheranno le penali previste dall'art. 3.9 del presente Capitolato.

ART. 1.13 – ONERI

Gli oneri in carico al Concessionario e all'Amministrazione sono i seguenti:

CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato e i relativi oneri, in particolare:



- la fornitura e la distribuzione dell'energia elettrica;
- la stipulazione e gestione dei contratti di abbonamento di ogni utenza e di eventuali volture e subentri, a seguito di richiesta dei cittadini interessati;
- la fornitura, installazione, allacciamento e attivazione della lampada votiva e del relativo portalampada;
- la riscossione diretta dei canoni di utenza e la rendicontazione al Comune di Milano;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria e riparativa degli impianti elettrici, della lampada votiva e del portalampada di ciascun punto luce, la sostituzione delle lampade votive non funzionanti o non efficienti, in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
- gli oneri legati alla voltura dei contratti di fornitura elettrica/POD dal precedente Concessionario;
- tutti i costi per le attrezzature, gli automezzi e i materiali di consumo che si rendono necessari per l'adeguato espletamento dei servizi;
- l'elaborazione e la consegna del censimento degli impianti (intesi dal POD ai quadri elettrici presso i campi cimiteriali o cassette di derivazione presso i reparti) esistenti al termine del terzo anno dall'avvio della prestazione. Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Amministrazione entro il termine della quarta annualità di concessione, oppure entro il termine migliorativo offerto oggetto di attribuzione di punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara;
- l'elaborazione e la consegna delle planimetrie di ciascun cimitero comunale che rappresentino ogni impianto di illuminazione votiva "as built" esistente al termine del terzo anno dall'avvio della prestazione, in scala 1:500/1:200, formato .dwg elaborabile, .pdf firmato digitalmente e cartaceo in due copie. Detti elaborati dovranno essere consegnati all'Amministrazione entro il termine della quarta annualità di concessione, oppure entro il termine migliorativo offerto oggetto di attribuzione di punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara;
- l'assistenza agli utenti, la gestione tempestiva delle segnalazioni di guasto e la gestione dei reclami;
- l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi, dei nulla osta ecc. eventualmente richiesti per l'esercizio delle attività;
- la riparazione o il ripristino di qualsiasi danno provocato a beni, strutture, impianti, arredi e allestimenti di proprietà del Comune di Milano, durante l'esercizio delle attività previste e da esse derivato;
- la cura e il mantenimento dei locali e/o dei luoghi nei cimiteri messi a disposizione del Concessionario dal Comune di Milano, quali sedi in situ per la ricezione dell'utenza;
- la tenuta di una contabilità aziendale conforme alle leggi fiscali, consentendo l'ispezione da parte del Comune di Milano dei libri contabili in qualunque momento e fornendo, a periodicità prefissata, i rendiconti di gestione;
- l'invio al Comune di Milano, dei dati del fatturato globale annuo e per competenza, secondo le modalità specifiche indicate nell'art. 4.1 del presente capitolato;
- corrispondere all'Amministrazione il canone variabile sul fatturato globale annuo;

- il rispetto degli obblighi di natura informativa previsti ai fini del monitoraggio della concessione e per la verifica del livello di qualità del servizio erogato;
- l'esposizione sul proprio sito internet dei corrispettivi applicati all'utenza, del portale telematico o dei moduli per la richiesta o la disdetta dell'abbonamento, per la segnalazione di guasti e per la richiesta di subentro e voltura, delle condizioni di abbonamento, della carta dei servizi;
- l'esposizione sul sito del Concessionario di un numero verde, o un numero telefonico, e di un indirizzo mail a cui trasmettere la suddetta modulistica o un portale telematico per le richieste di attivazione e segnalazioni;
- l'accettazione e l'applicazione delle migliorie tecnico-funzionali per rendere più efficaci ed efficienti le prestazioni oggetto della concessione richieste dal Comune di Milano e offerte in sede di gara, ove tali migliorie non comportino oggettivo aggravio dei risultati economici;
- l'osservanza della massima riservatezza nella comunicazione all'esterno di fatti, stati e condizioni che riguardino le attività dell'Amministrazione Comunale;
- tutti gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- svolgere le prestazioni nel rispetto delle indicazioni del presente Capitolato Speciale e del contratto, delle istruzioni impartite dall'Amministrazione e secondo la regola d'arte;
- rispettare tutte le disposizioni di legge, del Codice e di regolamento applicabili alla Concessione;
- sostenere tutti i costi relativi a imposte, tasse, tributi, diritti ecc. in relazione a qualsiasi aspetto connesso alla gestione del servizio;
- gestire il servizio affidato in concessione con autonoma capacità imprenditoriale e sotto la propria esclusiva responsabilità;
- assumere il rischio economico d'impresa e il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive connessi alla gestione del servizio, tenendone conto nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara;
- la gestione amministrativa del personale impegnato;
- l'obbligo di comunicare trimestralmente, in caso di prestazioni affidate in subappalto, la regolare esecuzione delle prestazioni svolte dal subappaltatore e l'avvenuto pagamento delle stesse, mediante l'invio all'Amministrazione di report di fatturazione che specifichino la tipologia di prestazione (secondo quanto indicato all'art. 1.5.1 del presente Capitolato), periodo di esecuzione, riferimenti di fattura (intestatario, data, numero), debitore, importi.

AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la messa a disposizione dei locali o degli spazi che il Concessionario dovrà adibire ad ufficio per il ricevimento dell'utenza presso i cimiteri comunali;
- le spese per consumo di elettricità e riscaldamento presso i suddetti locali.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.14 – RESOCONTO DELLA GESTIONE

Ai fini del controllo dell'andamento dell'esecuzione della concessione, il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione i resoconti della gestione effettuata nell'annualità di concessione precedente, da trasmettere entro la scadenza del 31 gennaio e, per l'ultimo anno, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione. Detti resoconti dovranno specificare, alla data del 31 dicembre di ogni anno e per l'intera annualità:

- il fatturato globale annuo al netto di IVA;
- il corrispettivo a favore dell'Amministrazione;
- un report che illustri i livelli di servizio dell'illuminazione votiva, elenco dettagliato e numero delle segnalazioni di guasto, delle richieste di riparazione, con descrizione del guasto, dei tempi di riscontro del Concessionario alla segnalazione, dei tempi di intervento tecnico per la risoluzione/riparazione ed esito dell'intervento;
- elenco e numero complessivo degli abbonati del servizio di illuminazione votiva (sia attivi che cessati) suddivisi per ciascun cimitero e per tipologia di sepoltura (campo, loculo, ossario);
- elenco e numero complessivo dei nuovi allacciamenti e delle disdette di punti luce, suddivisi per ciascun cimitero e per tipologia di sepoltura (campo, loculo, ossario);
- elenco e numero complessivo delle richieste di allacciamento di lampade occasionali con indicazione del numero di giorni di accensione;
- elenco e numero complessivo dei reclami con descrizione del reclamo, dei tempi di riscontro del Concessionario alla segnalazione, degli eventuali tempi di intervento tecnico per la risoluzione/riparazione ed esito dell'intervento;
- elenco e numero complessivo delle richieste di subentro e voltura;
- elenco contenente i dati anagrafici degli abbonati e dei correlati defunti (nome, cognome, Codice fiscale, data di nascita, telefono, indirizzo mail);
- rendicontazioni consumi: Il Concessionario ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni dei CAM per il servizio di illuminazione pubblica adottati con DM 28 marzo 2018, pubblicato in GU n. 98 del 28 aprile 2018, per quanto applicabile, in relazione all'articolo 4.5.5 Rapporti periodici sul servizio e 3.3.5.1 Conduzione dell'impianto- Controllo dei Consumi
- gli importi sostenuti per i consumi di energia elettrica dell'illuminazione votiva, suddivisi per cimitero e POD e i relativi documenti di fatturazione;
- registro delle manutenzioni con l'elenco di ciascun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'impianto elettrico eseguito nel corso dell'anno e il dettaglio dei relativi costi;
- i tempi di esecuzione dei servizi con evidenza dei ritardi (n. giorni) rispetto ai tempi massimi di adempimento previsti nei livelli di servizio attesi.

L'Amministrazione ha comunque la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento della concessione, i dati relativi agli abbonamenti attivi, completi dei relativi dati anagrafici degli abbonati e dei correlati defunti e informazioni di dettaglio sui singoli contratti di concessione.

ART. 1.15 – MODIFICHE NORMATIVE – VARIANTI – FORZA MAGGIORE

1.15.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

- a) il rischio normativo-regolamentare è trasferito all'Amministrazione esclusivamente in caso di norme sopravvenute che rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà comunale, in grado di determinare un rilevante impatto sull'equilibrio economico-finanziario della concessione;
- b) è trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche o innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi Ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione di investimenti ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) e/o l'erogazione dei servizi;
- c) è altresì trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico Finanziario.

1.15.2 - VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE

- a) eventuali modifiche, prescrizioni o varianti rispetto a quanto pattuito, richieste dal Comune in sede di erogazione dei servizi che determinino un impatto sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, possono dare luogo al relativo riequilibrio purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del Concessionario.
- b) ai fini del riequilibrio economico-finanziario della concessione dovrà tenersi conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Concessionario sia di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

1.15.3 - FORZA MAGGIORE

- a) È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato Speciale e che incida sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.
- b) Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono esemplificativamente rappresentati da:
 - 1. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
 - 2. terremoti;
 - 3. calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze;
 - 4. epidemie e contagi.
- c) In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale e, in particolare, tenendo conto della condivisione in misura paritetica del rischio di cui alla lett. a).

ART. 1.16 – RISCHI DELLA CONCESSIONE

- a) Il Concessionario, ai sensi dell'art. 177, comma 1 del Codice, assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato Speciale e dall'insieme dei documenti contrattuali. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o a eliminare il predetto rischio.
- b) Il rischio di disponibilità è a carico del Concessionario.



- c) Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di concorrenti e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.
- d) Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti sull'avvio e sull'intera gestione dei servizi.
- e) Il rischio di manutenzione ordinaria e straordinaria previste all'articolo 1.6.4 del presente Capitolato Speciale, e i rischi finanziari, così come definiti nel documento "Matrice dei Rischi" (Allegato A), sono trasferiti al Concessionario.
- f) L'allocazione dei rischi tra il concedente e il Concessionario trova evidenza nella suddetta "Matrice dei Rischi", allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale.
- g) Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi, il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto di concessione:

- 1) Il Capitolato Speciale di Concessione e i relativi allegati:
 - a. allegato A – Matrice dei rischi;
 - b. Allegato B – Planimetrie cimiteri
- 2) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio in concessione;
- 3) Piano economico finanziario - PEF del Concessionario;
- 4) Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR e suo allegato;
- 5) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte de Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. Il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, le clausole del presente Capitolato Speciale contenute nei seguenti articoli: 3.5, 3.9, 6.1 e 6.2.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di concessione, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. Il concessionario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione di fatti illeciti), come disciplinato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, tramite il ricorso all'apposita piattaforma istituzionale del

Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune di Milano alla sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Segnala gli illeciti”).

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e afferenti alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi di legge, le persone che segnaleranno fatti illeciti di cui sono a conoscenza godranno di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti all'esecuzione della concessione, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. n. 24/2023 tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dal Concessionario al Concedente entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto di concessione (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipulazione) e da quella dei contratti di cui al precedente comma.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario. Se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed inviato via Pec al Concessionario, non viene restituito entro 3 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata della concessione è di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 del Codice.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto agli artt. 17, comma 8, 9 e 50, comma 6, del Codice, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Concessionario anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, di cui all'art. 5.1 e della polizza di cui all'art.5.2 del presente Capitolato Speciale. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che il concessionario deve immediatamente eseguire.

ART. 3.4 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. I valori degli indicatori contenuti nel PEF dell'aggiudicatario costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario per la realizzazione degli investimenti e la gestione dei servizi della Concessione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario dell'aggiudicatario:
 - Tasso Interno di Rendimento (TIR) del Progetto pari a [●];
 - Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [●]. Si farà riferimento a tale indicatore, in alternativa al TIR del Progetto, qualora nel PEF in disequilibrio e/o in quello riequilibrato non risultasse determinabile il valore percentuale riferito a tale ultimo indicatore o in caso di presenza di valori multipli del TIR;
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) medio pari a [●], ove applicabile.
3. Ai sensi dell'art. 192 del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che

incidono sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, determinano una variazione dei valori degli indicatori di cui al comma precedente, può comportare la revisione del Piano Economico-Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione tiene conto di eventuali importi introitati dal Concessionario a titolo di indennizzo assicurativo.

4. I fatti di cui al comma precedente, che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:

- 1) modifiche normative e regolamentari, in linea con quanto previsto all'art. 1.15.1 del presente Capitolato;
- 2) varianti in corso di concessione, ai sensi all'art. 1.15.2 del presente Capitolato;
- 3) eventi o circostanze di forza maggiore (rischio condiviso tra le Parti), ai sensi dell'art.1.15.3;

ART. 3.5 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il Concessionario ha il diritto di chiedere al Concedente la revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del Codice, qualora riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario stesso che determinino una variazione di almeno il 10% del valore dell'indicatore TIR di Progetto (o in alternativa del VAN di Progetto nei casi in cui il TIR di Progetto non sia determinabile o presenti valori multipli) ovvero del DSCR medio.
2. La revisione del Piano Economico Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte del Comune, è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di cui all'art. 3.4 comma b) nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 3.4 comma d), la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:
 - 1) Piano Economico Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
 - 2) Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
 - 3) relazione esplicativa al Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - 4) proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in concessione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
4. Nel caso in cui si verifichi un evento che determini una variazione dell'equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune. In tal caso il Comune dà comunicazione al Concessionario affinché le Parti diano avvio alla procedura di revisione.
5. La revisione del Piano Economico Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:
 - 1) il pagamento di importi (una tantum o periodici,) a titolo di indennizzo;

- 2) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione.
6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192 comma 4 del Codice.
7. A seguito del riequilibrio economico-finanziario della concessione, il Piano Economico Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla concessione.

ART. 3.6 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del Codice.

ART. 3.7 - SOSPENSIONE

Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice.

ART. 3.8 - MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO-GESTIONALE

1. Al fine di verificare il mantenimento in capo al Concessionario del rischio operativo e le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario medesimo è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, un resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto relativo al precedente anno solare.
2. Nel resoconto di cui al comma precedente, il Concessionario fornisce almeno i seguenti documenti e informazioni:
 - 1) il PEF (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di gara o eventualmente revisionato ai sensi del presente Capitolato Speciale, aggiornato con dati consuntivi relativi all'ultima annualità trascorsa;
 - 2) i dati relativi all'andamento della gestione dei servizi;
 - 3) eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della concessione.
3. In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, gli stessi saranno richiesti dal Comune e dovranno essere tempestivamente forniti dal Concessionario.

ART. 3.9 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

N.	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "Inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale pari a:	500,00 €
2	Per la mancata comunicazione da parte del Concessionario ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale pari a:	100,00 €
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto di concessione (o dall'avvio d'urgenza delle	100,00 €



	prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale pari a:	
4	Per ogni giorno solare di ritardo nella mancata applicazione da parte del Concessionario degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti verrà applicata una penale pari a:	100,00 €
5	Per ogni giorno per il quale non è stata documentata la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili pari al 100%, in uno o più cimiteri come da proposta formulata in sede di gara ai fini della valutazione dell'offerta tecnica verrà applicata una penale pari a:	200,00 €
6	Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione attestante la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili pari al 100% in uno o più cimiteri come da proposta formulata in sede di gara ai fini della valutazione dell'offerta tecnica verrà applicata una penale pari a:	50,00 €
7	Per ogni giorno solare di ritardo nell'attivazione dell'interfaccia on line con l'utenza per le richieste e la gestione degli abbonamenti, verrà applicata una penale pari a:	300,00 €
8	Per ogni giorno solare di ritardo nel rendere disponibile l'accesso all'applicativo gestionale utilizzato dal Concessionario per la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Milano, ai Referenti per il monitoraggio e il controllo del servizio indicati dall'Amministrazione Comunale	100,00 €
9	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di allacciamento di ciascun punto luce, conteggiati dalla data di richiesta alla data di allacciamento, superiori a 15 giorni, verrà applicata una penale pari a:	300,00 €
10	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di riparazione di guasti del punto luce, per sostituzione della lampada non funzionante e/o non efficiente e/o di sostituzione del portalampada danneggiato e/o deteriorato, conteggiati dalla data di richiesta dell'abbonato alla data di riparazione, superiori a 10 giorni, verrà applicata una penale pari a:	300,00 €
11	Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di riparazione di guasti su parte dell'impianto elettrico, superiori a 4 giorni, verrà applicata una penale pari a:	300,00 €
12	Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi di riparazione di guasti dell'intera rete di un cimitero, superiori a 2 giorni, verrà applicata una penale pari a:	1.000,00 €
13	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di gestione delle richieste di subentri e voltture dalla data di richiesta alla data di perfezionamento del subentro/voltura, superiori a 15 giorni, verrà applicata una penale pari a:	50,00 €
14	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di risposta ai reclami dalla data di richiesta alla data di riscontro da parte del Concessionario, superiori a 15 giorni	50,00 €
15	Per ciascun inadempimento riferito a quanto offerto in sede di gara in relazione all'organizzazione del servizio, alle Condizioni generali di abbonamento, all'Interfaccia on line con l'utenza, verrà applicata una penale giornaliera pari a:	100,00 €
16	Per ciascun inadempimento riferito a oneri, prescrizioni ed obblighi previsti dal Capitolato Speciale, diversi da quelli di cui alla presente tabella, verrà applicata una penale giornaliera pari a:	100,00 €

17	Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del censimento degli impianti e delle planimetrie di ciascun cimitero comunale che rappresentino ogni impianto di illuminazione votiva "as built", esistente al terzo anno dall'avvio della prestazione, oltre il termine della quarta annualità di concessione oppure del termine migliorativo offerto in sede di gara, verrà applicata una penale giornaliera pari a	200,00 €
----	---	----------

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo della Concessione.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.10 – REFERENTI DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente unico per la Concessione che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione, almeno dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi del periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione inerente il servizio in questione da parte dell'Amministrazione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato, e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore Esecuzione Contratto per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comuni;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle eventuali attività formative in relazione all'applicativo gestionale del Concessionario, rispondendone della gestione;
 - comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione Contratto tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
3. successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione indicherà il Referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.11 – PERSONALE

3.11.1 - Obblighi del Concessionario

- a) Il Concessionario per tutta la durata del contratto è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti applicabili in materia oggetto della presente concessione.
- b) Il Concessionario è tenuto ad assicurare che la prestazione di cui alla presente concessione sia eseguita mediante personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico, per tutta la durata della concessione, tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- c) L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
- d) Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- e) Il Concessionario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse dovrà presentare all'Amministrazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- f) In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice. A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.
- g) Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione Contratto.
- h) Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'Esecuzione Contratto, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla stessa.
- i) Il Concessionario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.
- j) Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al

Direttore dell'Esecuzione Contratto/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

3.11.2 - Ulteriori obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 20/06/2023.

In particolare, il Concessionario dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Nel caso il Concessionario sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare all'Ente Concedente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso il Concessionario sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, all'Ente concedente la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.9 del presente Capitolato di Concessione.

3.11.3 - Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta volta per volta dalla tipologia delle attività oggetto della presente concessione e ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.12 – SICUREZZA

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 - 20124 Milano (tel. 0248015228).
4. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, il Concessionario si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.
5. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.13 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni concesse.
2. Il subappalto, anche nel caso di subappalto a "cascata" dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- ✓ che il Concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- ✓ che il Concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il subappaltatore;
- ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- ✓ che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
- ✓ che l'operatore economico che eseguirà le prestazioni, poiché rientranti nell'ambito dell'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ovvero in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, dovrà essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia competente (white list);
- ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell'eventuale subappaltatore "a cascata" le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.

3. Nell'istanza di subappalto il Concessionario deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso il Concessionario, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" sono in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e s.m.i.
6. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del Concessionario. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 3.14 - SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la subconcessione.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE - ROYALTY

Il pagamento del canone di concessione variabile annuo di cui all'art. 1.5 del presente Capitolato di Concessione e relativo al periodo sino al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere effettuato dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'emissione di ordinativo di incasso da parte della Civica Ragioneria.

Le modalità sono le seguenti:

1. il Concessionario dovrà inviare all'Amministrazione, con dichiarazione firmata dal rappresentante legale, i dati del fatturato globale annuo (al netto di IVA) entro il 31 gennaio di ogni anno di concessione e il quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza della concessione;
2. l'ordinativo di incasso verrà emesso a seguito di verifica della documentazione prodotta da parte dell'Amministrazione;
3. il Concessionario sarà invitato al pagamento degli importi dovuti dalla Civica Ragioneria.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

ART. 4.2 – CESSIONE DEL CONTRATTO

- a) Al Concessionario è fatto divieto di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2) del Codice, il presente contratto, a pena di nullità della concessione stessa.
- b) Al Concessionario è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- c) L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto a Enti esistenti o costituendi, ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 4.3 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Il Concessionario deve mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire la verifica, a propria cura e spese. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione Contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, attraverso l'escussione della cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione al Concessionario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma il Concessionario può

iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

ART. 4.4 - INDENNIZZO PER RECESSO PER PUBBLICO INTERESSE

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per mancato guadagno, previsto dall'art. 190 del Codice nei casi di recesso per motivi di pubblico interesse e, in particolare, in merito alla percentuale di cui al comma 4 di tale articolo, in considerazione della data, nel corso del periodo di durata della concessione, in cui potrebbe intervenire il summenzionato recesso, delle esigenze di protezione dei crediti degli eventuali finanziatori del Concessionario, del complessivo livello dei rischi a suo carico nonché dell'assenza di forme di sostegno pubblico, tale percentuale da porre a base del calcolo dell'indennizzo da calcolarsi sugli utili previsti dal PEF è così determinata: 5% se il recesso avviene in una data del periodo "iniziale e di consolidamento", considerando come tale quello pari all'iniziale 50% della durata complessiva; 3% se è ricompresa nel periodo finale superiore al 50% della durata complessiva.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà costituire due cauzioni distinte e precisamente: una cauzione definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e un'ulteriore cauzione a garanzia delle penali, come di seguito specificato ai successivi punti A e B.

A. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari:
 - a. al 5% (cinqueper cento) del valore della concessione stimato dall'Amministrazione;
oppure
al 5% (cinqueper cento) del valore della concessione indicato nel PEF del Concessionario se superiore a quello stimato dall'Amministrazione;
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
3. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta della documentazione per la stipulazione del contratto.
4. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria.
5. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 (quindici) giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto, accertato dall'Amministrazione, degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate al Concessionario.
7. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
8. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia)

da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

9. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.
10. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
11. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione.
12. In caso di risoluzione del contratto disposta nei confronti del Concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
13. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, anche in caso di applicazione di penali;
14. In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

B. CAUZIONE A GARANZIA DELLE PENALI

1. In aggiunta alla cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al paragrafo precedente, il Concessionario, in conformità a quanto previsto dall'art. 193, comma 6 del Codice, dalla data di inizio della concessione, dovrà prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio;
2. il valore della cauzione dovrà essere calcolato nella misura del 10% del costo medio annuo operativo di esercizio di cui al PEF del Concessionario e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice;
3. la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
4. la cauzione dovrà essere consegnata al R.U.P. anticipatamente prima della firma del verbale di cui all'art. 3.1 del presente Capitolato.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale: Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza



in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 190, comma 1 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento e applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 - b. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - c. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - d. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (art. 6.9 del presente Capitolato Speciale);
 - e. subappalto non autorizzato e subconcessione;
 - f. transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. ritardo dell'inizio della prestazione superiore a 30 (trenta) giorni solari;
 - i. permanenza delle condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
 - j. se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - k. ricorso, durante l'esecuzione del contratto di concessione, a subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - l. omessa informazione da parte del Concessionario all'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - m. mancata collaborazione da parte del Concessionario con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;

- n. mancata osservanza da parte del personale del Concessionario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021;
 - o. la Concessione abbia inizio con un ritardo superiore a 60 giorni naturali, consecutivi;
 - p. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione;
 - q. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice;
 - r. In caso di mancata costituzione della cauzione di cui all'art. 5.1 lettera b del presente Capitolato.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 – RECESSO

1. In caso di recesso dell'Amministrazione dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 comma 4 del Codice.
2. Ai fini della determinazione dell'indennizzo per mancato guadagno, si rinvia all'art. 4.4 del presente Capitolato.

ART. 6.4 – RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal Capitolato di Concessione, dall'offerta tecnica migliorativa con periodicità semestrale.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report/verbale/check list.

ART. 6.6 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato di Concessione o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR il Concessionario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e

comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale di concessione impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i.
7. Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stai membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

IL RUP

Ing. Mario Francesco Carrillo
firmare digitalmente con firma grafica